

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 605-A)

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE PAJETTA Noè)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AJROLDI, LAMI STARNUTI, MARIS, BERGAMASCO,
CALEFFI, NENCIONI e ZELIOLI LANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1964

Istituzione in Milano di una sezione autonoma
del Tribunale militare territoriale di Torino

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 dicembre 1962, n. 1862, delegava al Governo della Repubblica il compito di procedere alla revisione delle circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali.

Con decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 199, che dovrebbe entrare in vigore in data 21 ottobre 1964, i 13 Tribunali militari dapprima esistenti in Italia, sono stati ridotti ad 8, con una Sezione staccata dal Tribunale di Roma per la Sardegna.

Tra gli altri sarebbe stato abolito anche il Tribunale militare di Milano, che è stato aggregato al Tribunale militare di Torino, sede del Comando militare della Regione Nord-Ovest.

Il sottoscritto relatore, esprimendo il pensiero della 4^a Commissione (Difesa) del Senato, è tuttavia d'avviso che il provvedimento governativo debba subire qualche modifica, nel senso che a Milano debba rimanere almeno una *Sezione autonoma staccata dal Tribunale di Torino*.

La richiesta è giustificata non soltanto dal fatto che per la Sardegna è stata già costituita una Sezione staccata dal Tribunale militare di Roma; mentre il territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale militare di Padova, che pure è sede del Comando militare della Regione Nord-Est, è stato per una maggiore funzionalità, suddiviso con il Tribunale militare di Verona, rimasto ancora in organico; ma anche dalle molteplici considerazioni, che ora verremo esponendo.

1) Milano è pur sempre una delle città più popolate d'Italia, ed è, senza alcun dubbio, la città più commerciale ed industriale del nostro Paese.

A Milano è sempre esistito un Tribunale militare territoriale.

L'abolizione assoluta del Tribunale militare pregiudicherebbe pertanto di non poco il prestigio di una città, che ha pure il diritto di essere tenuta nella debita considerazione.

2) Tale è infatti il pensiero espresso dagli Enti locali: Comune, Provincia ed Ordini forensi di Milano.

Basti ricordare al riguardo che i detti Enti locali, pur di conservare almeno una Sezione staccata autonoma del Tribunale militare territoriale di Torino, si sono dichiarati anche disposti a costruire a loro spese un nuovo palazzo destinato ad ospitare la nuova sede.

3) Nè si dica che alla Sezione del Tribunale di Milano verrebbe a mancare la materia per il suo funzionamento.

Va infatti tenuto presente:

Che Milano è la sede: 1) del Comando di Corpo d'armata; 2) della prima Regione aerea; 3) della prima Divisione carabinieri; 4) dell'Ispettorato generale della Guardia di finanza per l'alta Italia; 5) della prima Circonscrizione di polizia; 6) che le forze in armi, sottoposte ai Comandi militari di Milano, corrispondono all'incirca alla metà delle forze del Piemonte e della Liguria sommate insieme.

4) Soprattutto non va dimenticato che un Tribunale con sede a Milano risponderebbe indubbiamente a dei criteri di maggiore economia e di migliore funzionalità.

Basti pensare alle maggiori spese che dovrebbero incontrare le parti, i testimoni, i giudici ed i difensori, se dovessero recarsi dalle diverse sedi della Lombardia a Torino; al costo per la traduzione degli imputati, ed alle spese di trasferta che dovrebbero essere pagate ai giudici, che da Torino dovrebbero periodicamente recarsi presso la sede del Carcere militare di Peschiera per l'interrogatorio degli imputati.

L'economia delle parti e dello Stato indubbiamente ne soffrirebbero e l'auspicata rapidità della giustizia verrebbe non poco pregiudicata.

5) Nè va trascurato il numero dei procedimenti penali pendenti presso i diversi Tribunali militari territoriali.

Anche volendo trascurare, per brevità, altri dati importanti desunti dagli atti del

Ministero della difesa, basterà tener presente che nel 1963, mentre i procedimenti in corso davanti al Tribunale militare di Verona erano 217, quelli in corso davanti al Tribunale di Torino erano 506, e quelli pendenti davanti al Tribunale di Milano erano 549.

Riassumendo, pertanto, il pensiero della 4^a Commissione del Senato; e tenuto conto dei fini a cui si è ispirata la legge delega 12

dicembre 1962; il sottoscritto relatore esprime l'avviso che ragioni di giustizia, di tradizione, di economia e di prestigio dovrebbero convincere gli onorevoli senatori ad esprimere voto favorevole perchè in Milano sia quanto meno costituita una Sezione staccata autonoma del Tribunale militare territoriale di Torino.

PAJETTA Noè, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita in Milano una sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Torino avente giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Como, Cremona, Pavia, Sondrio e Varese.

Art. 2.

Per la composizione e l'ordinamento della sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Torino con sede in Milano si osservano le norme degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 251.

Art. 3.

I procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge presso il tribunale militare territoriale di Milano, sono devoluti alla sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Torino con sede in Milano.

Ad ogni effetto processuale, al tribunale militare territoriale di Milano si intende sostituita la sezione autonoma del tribunale militare di Torino con sede in Milano.

Art. 4.

Per il passaggio del personale del tribunale militare territoriale di Milano alla sezione autonoma del tribunale militare di Torino con sede in Milano, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 251.